

Comune di Cerano

Provincia di Novara

Concessione del servizio di gestione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dei commi 816/847 dell'art.1 della legge n.160/2019) compresa la materiale affissione dei manifesti- triennio 01.01.2026 - 31.12.2028 -rinnovabile

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto dell'concessione

Il Comune di Cerano, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs 446/97, affida la gestione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dei commi 816/847 dell'art.1 della legge n.160/2019)

Il servizio consiste nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'accertamento e alla riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex tributi soppressi ICP e DPA) compresa la materiale affissione dei manifesti, con esclusione della parte di canone relativa all'occupazione del suolo pubblico (ex COSAP). Rientra inoltre nell'oggetto dell'appalto la manutenzione e/o sostituzione degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni del territorio.

Tali attività dovranno essere svolte applicando, oltre alle disposizioni di legge, le tariffe e le norme regolamentari deliberate dal Comune. Il concessionario assume quindi tutti i poteri e compie tutti gli atti tipici e propri del Responsabile della Riscossione.

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Art. 2 -Valore e durata della concessione

L'importo presunto dell'concessione, ai sensi degli art.14 e 179 del Codice degli appalti, è pari ad €15.547,54

Il valore è stato calcolato moltiplicando la durata dell'concessione per il valore dell'aggio posto a base di gara del 32% sull'ammontare del gettito annuo presunto pari ad € 16.195,35 /annui determinato come media del gettito annuo realizzato con riferimento ai soppressi ICP e DPA nel triennio 2022-2024 così dettagliati:

ANNO	IMPOSTA PUBBLICITA'	DIRITTI SULLE AFFISSIONI	TOTALE
2022	10.938,40	2.247,0	€ 13.185,40
2023	19.759,99	1.340,00	€ 21.099,99
2024	12.080,66	2.220,00	€ 14.300,66

Si precisa che nel presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26 del D.Lgs 09.04.2008 n.81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a 0,00 e di conseguenza non si è provveduto a predisporre il DUVRI.

La concessione in oggetto ha durata anni tre dal 01.01.2026 al 31.12.2028 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Art. 3 – Compenso

Per la gestione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, l'concessionario è compensato mediante aggio percentuale, risultante dalla procedura di gara, rapportato in misura unica sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, secondo le previsioni del vigente Regolamento Comunale e le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Ai sensi dell'art.38 comma 8 del vigente Regolamento Comunale, è attribuita all'concessionario la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione prevista per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale

L'aggio posto a base di gara è pari al 32%. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. L'aggio è da intendersi al netto dell'IVA.

Come previsto dall'art. 120 comma 1a, In caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare relativa al Canone Patrimoniale oggetto della presente gara che comporti una variazione in aumento o diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, l'aggio offerto in sede di gara potrà essere adeguato proporzionalmente al maggiore o minore introito derivante dalle predette modifiche legislative o regolamentari.

Art. 4 – Riscossione e rendicontazione

I versamenti relativi alle entrate in concessione devono essere effettuati dal contribuente su specifico conto corrente bancario intestato al Comune di Cerano, prevedendo l'utilizzo del sistema PagoPA.

L'Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dal concessionario..

Il Comune permetterà la visibilità del sopra indicato conto corrente bancario al concessionario al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione delle attività oggetto del presente capitolato.

Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Ente metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare.

Negli avvisi di pagamento il concessionario dovrà indicare le forme di pagamento a disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti. In ogni caso, è vietata la riscossione diretta da parte del concessionario.

Gli eventuali rimborsi ai contribuenti/utenti saranno disposti dal concessionario che provvederà alla completa istruttoria della pratica.

Il rendiconto trimestrale dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi riferiti a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato. Nello specifico, il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre, dovrà essere suddiviso fra pubblicità (permanente e temporanea), diritti di affissione, distinguendo quelle derivanti dall'attività ordinaria da quelle conseguenti all'attività di recupero, sanzioni amministrative, indennità, interessi di mora, altri diritti e spese – l'aggio dovuto con separata indicazione dell'I.V.A., l'importo netto di competenza del Comune, l'ammontare degli eventuali rimborsi effettuati.

Il concessionario dovrà altresì provvedere al recupero degli importi derivanti dagli atti di accertamento non recuperati dal concessionario uscente, come risultanti dalla consegna della banca dati effettuata da detto concessionario uscente

Art. 5 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'concessione del servizio in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'concessione.

Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di concessione, maggiorata di 6 (sei mesi); essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo successivamente alla sua scadenza.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

L'aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso.

Art. 6 – Responsabilità del Servizio

Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione del contratto, è tenuto a:

- a. dare comunicazione ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni;
- b. designare un proprio funzionario responsabile per la riscossione, a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla legge n.112/1999 e dalle previsioni del regolamento comunale adottato in base alle previsioni dei commi 816/847 dell'art.1 della legge n.160/2019;
- c. agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile della riscossione ai sensi della precedente lettera b);
- d. designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni;
- e. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del d.lgs. 81/08;
- f. fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici relativi alla gestione che siano da quest'ultimo richiesti

Art. 7 – Norme di gestione

La riscossione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il concessionario svolge il servizio in nome proprio e sotto la propria responsabilità, ha piena autonomia nell'organizzare la gestione secondo i propri programmi imprenditoriali.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualunque responsabilità connessa allo svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o compenso alcuno nei confronti del Comune medesimo.

Nella gestione del servizio il concessionario, dovrà costituire e mantenere costantemente aggiornato un archivio informatico di tutti gli utenti, contenente i dati identificativi completi e le loro posizioni oggetto di applicazione del canone (dichiarazioni, variazioni, accertamenti, pagamenti, ecc.).

La banca dati completa, dettagliata, dovrà consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli utenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per approntare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

I programmi informativi dovranno quindi essere adattati a soddisfacimento delle esigenze della Amministrazione.

La banca dati completa su richiesta dovrà essere fornita al Comune gratuitamente.

Il sistema informatico del concessionario dovrà garantire la massima protezione dell'archivio dei dati, nel totale rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali nella Pubblica Amministrazione.

Il concessionario procederà alle rettifiche ed accertamenti d'ufficio sottoscrivendo e notificando i formali atti nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Spetta al concessionario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnazione da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi sia a titolo di accertamento che per la riscossione coattiva di somme.

A prescindere dal contenzioso formale, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente qualunque chiarimento richiesto dagli utenti destinatari di atti di accertamento o di procedure coattive di recupero di crediti definitivi.

Il concessionario deve provvedere a tutte le spese di gestione dei servizi in questione, nessuna esclusa, comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari.

Tutti i servizi riguardanti l'concessione, in particolare il servizio delle pubbliche affissioni, sono da

considerarsi pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale del canone pubblicitario in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto.

Tale avviso dovrà essere inviato con congruo anticipo rispetto alla scadenza di pagamento e dovranno essere indicate le forme di pagamento a disposizione dell'utente, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e le modalità per eventuali ricorsi.

Inoltre, dovrà essere indicata l'ubicazione, i recapiti e gli orari di apertura degli uffici ..

Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento bonari, né da parte dell'utente, né da parte del Comune. e deve farsi carico di predisporre tutti gli stampati necessari all'espletamento del servizio, ivi compresa la modulistica da mettere gratuitamente a disposizione degli interessati.

E' fatto divieto di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'concessione. Parimenti non potranno essere pagate o trattenute somme, né corrisposto aggio in ordine a pagamenti effettuati dopo la scadenza stessa.

Eventuali pagamenti per importi dovuti a rateizzazioni concesse durante il periodo di gestione ed atti emessi prima della scadenza contrattuale, saranno riconosciuti nella misura dell'aggio spettante e secondo le modalità che verranno pattuite con l'Ente.

Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, entro 15 giorni dalla scadenza dell'concessione e senza onere alcuno per quest'ultimo, la banca dati completa ed aggiornata (archivio contribuenti, oggetti d'imposta ed ogni altro dato o notizia utile alla gestione) in un formato gestibile con gli applicativi di Microsoft Office e corredata della descrizione del relativo tracciato record.

Art. 8 – Domicilio

Il concessionario del servizio dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione, mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Comune con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

Art. 9 – Costituzione dell'Ufficio

Il concessionario deve organizzare il servizio con tutto il personale e con tutti i mezzi che si rendano necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Il concessionario deve predisporre e mantenere per tutta la durata dell'concessione un apposito ufficio. L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo non inferiore alle 20 (venti) ore settimanali.

L'ufficio o recapito dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni.

Il personale impiegato presso l'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Dovrà approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.

Presso l'ufficio dovranno essere esposti:

- le tariffe vigenti per il canone pubblicitario e per il servizio pubbliche affissioni;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni

La gestione del servizio delle affissioni e della pubblicità dovrà essere eseguita con l'osservanza del presente capitolato, delle norme di cui all'art.1 commi 816/847 L.160/2019 nonché del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 11.02.2021 e rapportata alle tariffe al momento vigenti.

Il concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente e potrà conservare presso la propria sede la documentazione amministrativa-contabile relativa a tutta la gestione, fermo re-

stando l'obbligo di produrre entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione per controlli ritenuti necessari dagli uffici comunali.

Al termine dell'concessione tutta la documentazione contabile verrà consegnata al Comune.

Gli atti insoluti saranno consegnati al Comune o al subentrante.

Art. 10 – Personale

Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione dimostrando in ogni occasione la massima professionalità, anche a tutela dell'immagine del Comune.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.

Il concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale, pertanto, nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Art. 11 – Tutela della sicurezza dei lavoratori

Il concessionario si impegna ad organizzare la gestione del servizio in conformità al documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. e ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Nel caso in cui l'affissione dei manifesti e/o la manutenzione degli impianti, previa comunicazione al Comune, vengano affidati ad altri soggetti, il concessionario è tenuto a verificare il rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte del concessionario.

Il concessionario deve comunicare al Comune gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve consegnare al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26 - comma 3 - del D.lgs n. 81/2008 si attesta che questa Amministrazione ha verificato la non sussistenza di interferenze particolari o aggiuntive rispetto ai rischi propri dell'attività dell'impresa aggiudicataria. Per i suddetti motivi si esclude la necessità di redazione del DUVRI ritenendo pari a zero gli oneri di sicurezza dovuti ad eventuali interferenze.

Art. 12 – Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il concessionario per tutta la durata dell'concessione, prende in consegna dal Comune di Cerano gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...), elencati nei prospetti di consistenza aggiornati.

Nessuna affissione potrà essere eseguita fuori dai suddetti spazi, pertanto il concessionario deve provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.

Il concessionario, provvede a propria cura e spese alla:

- sostituzione degli impianti in deteriorato stato, con modelli aventi stesse dimensioni e caratteristiche
- manutenzione sia ordinaria che straordinaria annuale necessaria a garantire decoro e piena sicurezza dell'impiantistica comunale;
- installazione di altri impianti espositivi, potenziamento e spostamento di quelli esistenti.

Il concessionario dovrà eseguire gli interventi richiesti dal Comune nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, salvo maggiori urgenze.

Il concessionario risponde direttamente degli eventuali danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti di affissione affidati alla sua gestione.

Al termine dell'concessione, tutti gli impianti, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli revisionati e/o sostituiti, sia quelli eventualmente installati durante il periodo di concessione, previa verifica congiunta del buono stato di conservazione, saranno naturalmente acquisiti al patrimonio comunale, senza alcuna formalità e senza che al concessionario spetti alcun compenso. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Art. 13 – Servizio affissioni

Le affissioni dovranno essere eseguite attraverso il proprio personale incaricato, negli appositi spazi ed impianti di affissione ubicati nell'intero territorio comunale.

Dovranno essere rispettate le previsioni della Legge 160/2019 art.1 dei commi 816/847 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.01 del 11.02.2021.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento e l'eseguita affissione.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento deve provvedere gratuitamente, all'affissione dei manifesti di convocazione del Consiglio comunale, di eventi, manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza nonché ogni manifesto relativo alle attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario deve assicurare un servizio di pronta reperibilità, nelle ore diurne dei giorni prefestivi, per le affissioni urgenti, garantendo l'esecuzione del servizio, dietro corresponsione della maggiorazione prevista dall'art.38 del vigente Regolamento comunale in materia

Il concessionario deve provvedere allo smaltimento della carta di risulta proveniente dagli impianti di affissioni mediante raccolta e consegna presso il Centro di Conferimento del Comune di Cerano oppure può provvedendo allo smaltimento tramite ditta di propria fiducia, munita delle prescritte autorizzazioni di Legge.

E' fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

E' cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Art. 14 – Responsabilità verso terzi- Assicurazione a carico del concessionario

L'Amministrazione comunale è manlevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del, a terzi ed agli utenti del servizio essendo interamente riconducibile al concessionario medesimo la relativa responsabilità.

2. L'concessione si impegna a garantire che il servizio sarà espletato in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

3. l'concessione, prima del perfezionamento dell'atto di concessione, deve munirsi delle seguenti coperture assicurative RCT/RCO con massimali adeguati alla natura e qualità del servizio, per un importo minimo pari

ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per sinistro/ anno per l'intera durata dell'concessione a garanzia di:

- danni a terzi, persone, animali e cose nell'ambito di esecuzione delle attività, anche a seguito di incendio;
- danni a terzi in conseguenza di responsabilità personale dei propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo;

- danni a terzi per attività di manutenzione, danni da interruzioni di attività a terzi;
- Inclusione del novero di terzi anche dell'Amministrazione Comunale di Cerano;
- Danni da Incendio
- Danni a cose in consegna e custodia.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non sono opponibili a terzi.

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l'Aggiudicatario si impegna:

- a) a dare immediato avviso scritto al Comune, con Raccomandata A.R. o P.E.C., di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;
- b) a consegnare il documento comprovante l'avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. Qualora l'Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno/dei danni nel termine fissato dalla relativa diffida, il Comune è autorizzato a trattenere il relativo importo sulle fatture in pagamento; eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili al Comune ed ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico del concessionario.

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio di che trattasi.

Art. –15 Trattamento dei dati personali e riservatezza

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Il concessionario assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati, in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali.

Il concessionario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

E' fatto divieto al concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

La designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell'attività svolta dal concessionario tenuto conto anche di eventuali proroghe contrattuali.

La titolarità del trattamento sarà limitata ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; al termine dello stesso, la titolarità tornerà in capo alla stazione appaltante e l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare tutti i documenti e i dati trattati in formato intellegibile.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso l'aggiudicatario dovrà preventivamente informare il Comune per valutare congiuntamente eventuali interventi a protezione dei dati personali trattati.

Il comune, per il tramite del proprio Responsabile Protezione Dati, si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adequatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge.

Art.16 – Ispezioni e controlli

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, al fine di accertare che le attività svolte dal concessionario siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

A tal fine concessionario deve fornire la necessaria collaborazione

Art.17 – Modifiche legislative

Qualora nel corso della vigenza del presente concessione dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato e il relativo contratto di concessione si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata.

Resta inteso che in caso di abolizione o modifica normativa delle entrate locali summenzionate che incidano sull'entità del gettito o sulle modalità di gestione del servizio, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto finalizzata al riequilibrio del sinallagma contrattuale

Art. 18 Risoluzione del contratto

Prima del termine naturale dell'concessione l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del concessionario nel caso in cui tale soggetto medesimo:

- subisca la decadenza o la cancellazione dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali;
- vengano avviate procedure di fallimento o concordato preventivo;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ente appaltante, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. comunicata a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R.

L'ente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'ente nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio nel termine indicato;
- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- contegno abituale scorretto da parte del personale del concessionario durante l'espletamento del servizio;
- per reiterati e gravi inadempimenti nell'arco della vigenza contrattuale;
- per violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cerano (approvato con delibera di G.C. n.26 del 27.02.2017 e aggiornato con delibera GC n. 40 del 21.03.2024) e disponibile sul sito internet www.comune.cerano.no.it - amministrazione trasparente – Disposizioni generali- Atti generali;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del codice civile.

Nei casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'aggiudicatario con comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine al servizio in concessione; allo scopo il Comune informa gli utenti della risoluzione del rapporto contrattuale con il concessionario procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto .

Art. 19 – Penalità

Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario vengono inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al fatto commesso, da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00).

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione può avvalersi della cauzione prestata.

In tal caso dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza dall'concessione

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui al D.M. n. 89 del 9.3.2000.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni, nonché la possibilità di pronunciare risoluzione o decadenza, ove ne ricorrano i presupposti.

Art.20 – Spese a carico del concessionario

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese per bolli, diritti, registrazioni ecc, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

Il concessionario assume a suo carico tutte le imposte e tasse e spese comunque derivanti dall'concessione e dall'espletamento del servizio e rinuncia al diritto di rivalsa, per oneri eventualmente derivatigli, nei confronti del Comune.

Art.21 –Tracciabilità

Il Concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.

Art.22 –Divieto di cessione del contratto e sub appalto

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-concessione del servizio.

In deroga a quanto sopra, è consentito il subappalto nel rispetto dei limiti di legge, esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, copertura/rimozione pubblicità abusiva, copertura/rimozione affissioni abusive, l'attività di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento, la fornitura, installazione e manutenzione degli impianti per l'affissione dei manifesti.

Art. 23 – Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario sarà competente il tribunale di Novara

Art.24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, sono richiamate tutte le norme di cui alla Legge n.160 del 27.12.2019, ai Decreti Legislativi n. 36/2023, n.267 del 18.08.2000, n.446 del 15.12.1997 e successive modifiche, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili nonché tutte le altre norme vigenti in materia